COMUNE DI RACCONIGI | Provincia di Cuneo

Ordinanza n° 7 del 14/04/2025
Servizio: UMD 2 - SETTORE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE, GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

OGGETTO:

PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL CITTA' DI RACCONIGI – POSTICIPO DELLO SPEGNIMENTO AL 27/04/2025.

L'anno DUEMILAVENTICINQUE del mese di APRILE del giorno QUATTORDICI nel proprio ufficio,

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, che individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013, che attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di ampliare o ridurre i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

Preso atto che:

- la Città di Racconigi è inserita nella zona climatica E dell'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile, successivamente ridotto a 13 ore per effetto del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 383 del 6 ottobre 2022;

Considerato che:

- l'attuale contesto internazionale ha comportato l'instabilità del sistema nazionale del gas naturale e la conseguente esigenza di rivederne le politiche di utilizzo, per mezzo dell'adozione di misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi;
- l'impianto normativo, sopra ricostruito, rende evidente che l'ordinamento nazionale e europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di gas sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda, e che un'ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla ratio delle norme del sistema;

- una percentuale rilevante degli immobili presenti sul territorio comunale è servita dal sistema di teleriscaldamento, si rende, pertanto, necessario estendere le sopra citate modifiche del periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento anche a tale tipologia di fonte di alimentazione;

Visto l'art. 10 "Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti" del D.P.R. n. 412 del 26.08.1993, da cui si evince che in deroga a quanto previsto dall'art. 9 i Sindaci, su conforme Provvedimento, possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici;

Considerate le avverse condizioni climatiche atmosferiche in questi giorni, con particolare riferimento alle temperature;

Ritenuto opportuno autorizzare la proroga dell'accensione degli impianti di riscaldamento fino al 27/04/2025, per un massimo di 7 ore al giorno da distribuirsi anche in due o più periodi, ai sensi dell'art. 9 comma 2-3 D.P.R. n. 412 del 26.08.1993 e s.m.i.;

Visti pertanto:

- Gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
- Gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- Gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;

ORDINA

Per tutti gli impianti termici come definiti dal D. Lgs 48/2020 presenti sul territorio le seguenti condizioni di esercizio:

- di autorizzare, per chi ne avesse necessità, la proroga dell'accensione degli impianti di riscaldamento fino al **27/04/2025 compreso**, per un massimo di n. 7 ore giornaliere, da distribuirsi anche in due o più periodi.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Città di Racconigi www.comune.racconigi.cn.it

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Oderda Valerio

CITTÀ DI RACCONIGI

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D. Lgs. 82/2005